

**ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004
PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI DA VALERE NELLA PROVINCIA DI CATANIA**

Catania, 16 aprile 2007

Tra

la Sezione Autonoma degli Edili ANCE di Confindustria Catania nelle persone di: Andrea Vecchio, Dino Costantino, Gioacchino Ali, Nicola Colombrita, Giovanni Grasso, Marcello La Rosa, Domenico Reina, assistiti da Ines Petrilla;

la F.E.N.E.A.L. UIL di Catania nelle persone di: Francesco De Martino, Antonino Potenza, Omar Dell'Ombra.

la F.I.L.C.A. CISL di Catania nelle persone di: Gavino Pisanu, Felice Barelli, Rosario Portale, Antonio Piana, Carmelo Cannavò

la F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania: nelle persone di: Salvatore Siracusa, Claudio Longo, Carmelo Restifo.

Visto e premesso

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 maggio 2004, con particolare riferimento agli artt. 12, 38, 46 e 48 e dell'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006, sottoscritto dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 24 maggio 1997, n. 135;
- il Documento Comune di Intenti, siglato in data 5 settembre 2006 tra ANCE Sicilia e FLC Sicilia, che si intende riportato e del quale si tiene conto nel corpo del presente Accordo;

Tutto quanto sopra visto e premesso

Le parti, nel comune intendimento di favorire una forte ed incisiva azione per sviluppare l'occupazione regolare e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso in edilizia, pur valutando che la messa a regime del DURC rappresenta un importante strumento a tutela delle imprese sane nel settore, ritengono necessario mettere in atto ulteriori ed efficaci azioni allo scopo di consentire la diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori, ponendo in essere tutte quelle iniziative finalizzate a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese.

Le parti, altresì, nel ribadire l'importanza del ruolo e della funzione che il settore delle costruzioni riveste nell'economia della nostra Regione, anche sul piano occupazionale, convengono sulla necessità di porre in essere azioni congiunte per obiettivi condivisi nei confronti degli Organi istituzionali e della Regione in particolare per affrontare e sostenere le notevoli difficoltà che

Gilino
Antonio Cannavò

Vento Carlo

[Signature]

Rp
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

caratterizzano il settore, intervenendo con specifiche iniziative sia in relazione agli appalti pubblici che ai lavori privati.

Tali iniziative, in via non esclusiva ed esaustiva, si propongono primariamente:

- di favorire l'attivazione di più incisivi ed efficaci meccanismi che, intervenendo sull'attuale normativa regionale in tema di pubblici appalti, garantiscano un aggiornamento automatico del prezzo dei lavori posti in gara ai valori ISTAT dei prezzi di costruzione noti al momento di pubblicazione del bando, a garanzia di un corretto equilibrio economico della prestazione;
- di promuovere e sostenere all'interno degli Organi Istituzionali, anche di natura tecnica, attraverso il coinvolgimento degli Enti ed Organi in essi rappresentati, un percorso di formulazione ed aggiornamento del prezzario regionale, nonché di valutazione delle incidenze degli oneri per la sicurezza attraverso un meccanismo che ne esprima il loro peso non solo in termini percentuali sul valore dell'appalto, ma che sia frutto di una analitica valutazione economica delle opere e degli apprestamenti in materia di sicurezza, in relazione alla specificità del singolo intervento;
- di promuovere e sostenere presso il competente Assessorato Regionale l'aggiornamento ed adeguamento dei costi di costruzione e dei limiti massimi per gli interventi abitativi di edilizia sovvenzionata convenzionata – agevolata;
- di promuovere e sostenere tutte le azioni volte alla piena e corretta individuazione del ruolo del FORMEDIL Sicilia, nell'obiettivo di riconoscere la specificità della formazione per il settore delle costruzioni svolto dalle Scuole Edili.

Convengono e stipulano

il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 22 marzo 2003 a valere per l'intero territorio della provincia di Catania

1) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo nazionale 23 Marzo 2006 l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, dagli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 e dall'art. 2 del D.L. 25 Marzo 1997, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Le parti stipulanti convengono che l'E.E.T. ha le caratteristiche di non predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che, pertanto, l'erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente verbale di accordo.

Nella determinazione dell'E.E.T., la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 20 Maggio 2004, le parti sottoscritte terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati nella provincia di Catania, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. Monte salari relativo al punto 1;
3. Monte ore ordinarie lavorate e denunciate alla Cassa Edile;
4. Andamento quantitativo e qualitativo delle opere pubbliche e private nella provincia di Catania.

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ciascun anno, le parti fissano in via presuntiva per l'anno successivo l'ammontare dell'anticipazione dell'E.E.T. .

Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso.

Nella stessa sede si procederà alla valutazione a consuntivo dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1 Ottobre – 30 Settembre dell'anno in corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'E.E.T. anticipato per l'anno in corso.

L'eventuale aumento percentuale dei suddetti indicatori determinerà la conferma dell'ammontare dell'E.E.T. a decorrere dal 1° dicembre di ogni anno successivo al 2007.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli già stabiliti.

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà erogato a decorrere dal **01/04/2007** e a titolo di anticipazione dell'E.E.T. , di cui all'art 12 del CCNL del 20 Maggio 2004, un importo pari al 3% dei minimi di paga base e stipendio in vigore alla data dell'1 Marzo 2006.

A decorrere dal **01.04.2008** la misura dell'acconto sull'E.E.T. sarà elevata di un ulteriore 3% dei minimi di paga e stipendio sempre in vigore all'1 Marzo 2006.

Un ulteriore eventuale incremento dell'E.E.T. pari all'1% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1° Marzo 2006 verrà concesso al raggiungimento di un incremento pari al 20% degli

Amato
Carlo
Di

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

operai iscritti alla Cassa Edile A.M.I.Ca di Catania nel periodo 01.10.2006 – 30.09.2007 rispetto al periodo 01.10.2005 - 30.09.2006 con verifica al 31.12.2007 e decorrenza **01/01/2008**.

Nella determinazione del valore assegnato alle anticipazioni dell'E.E.T. , aventi le decorrenze sopra indicate, le parti recepiscono quanto disposto dal comma 1 del punto III dell'Accordo Nazionale 23 Marzo 2006 relativamente all'inglobamento dello stesso nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione, con particolare riguardo al comma 2 dell'art 2 della Legge 23.05.1997 n. 135 in materia di decontribuzione dei Premi di risultato.

Pertanto, in conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del 23 marzo 2006, dal **1° Aprile 2007**, il 50% degli importi di E.E.T. già erogati, in forza dell'Accordo nazionale del 29 gennaio 2002 in misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° gennaio 2003, saranno conglobati nell'Indennità territoriale di settore degli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.

Il conglobamento del residuo 50% nell'Indennità Territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati avverrà a decorrere dal **1° Aprile 2008**.

A partire dal **01/04/2007** gli importi definiti in via presuntiva, sulla base di dati parziali - sommati al 50% del vecchio E.E.T. non ancora conglobato nell'Indennità Territoriale di Settore degli operai e del Premio di Produzione per gli impiegati - ed erogati quale anticipo dell'elemento Economico Territoriale, salva successiva conferma, assumeranno i seguenti valori:

Su base mensile

LIVELLI	E.E.T.
7°	105,72
6°	95,14
5°	79,29
4°	74,00
3°	68,71
2°	61,85
1°	52,86

Su base oraria

LIVELLI	E.E.T.
4°	0,43
3°	0,40
2°	0,36
1°	0,30

Su base oraria

	E.E.T.
Operai discontinui Guardiani e Fattorini	0,27
Custodi e Guardiani con alloggio	0,24

Con decorrenza **01/01/2008**, e solamente al verificarsi del raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento degli operai iscritti alla Cassa Edile A.M.I.C.a. di Catania nel periodo 01.10.2006 - 30.09.2007 rispetto al periodo 01.10.2005 - 30.09.2006 nella misura come sopra stabilita, gli importi dell'E.E.T. assumeranno i seguenti valori:

LIVELLI	E.E.T.
7°	117,68
6°	105,92
5°	88,35
4°	82,38
3°	76,50
2°	68,85
1°	58,84

Su base oraria

LIVELLI	E.E.T.
4°	0,47
3°	0,44
2°	0,40
1°	0,34

Su base oraria

	E.E.T.
Operai discontinui Guardiani e Fattorini	0,30
Custodi e Guardiani con alloggio	0,27

Dal **1° Aprile 2008**, a seguito dell'ulteriore incremento del 3% sull'E.E.T., e solamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'incremento di cui al punto precedente, gli importi erogabili in via presuntiva sulla base dei dati parziali, quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale e successivamente definiti in via di conferma - a seguito del conglobamento del restante 50% del vecchio E.E.T. nell'Indennità territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati - assumeranno i seguenti valori:

Cassa Edile A.M.I.C.a. Catania

Handwritten signatures and initials: DC, R, V, P, S, etc.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Su base mensile

LIVELLI	E.E.T.
7°	83,80
6°	75,42
5°	62,85
4°	58,66
3°	54,47
2°	49,02
1°	41,90

Su base oraria

LIVELLI	E.E.T.
4°	0,34
3°	0,32
2°	0,28
1°	0,24

Su base oraria

	E.E.T.
Operai discontinui Guardiani e Fattorini	0,22
Custodi e Guardiani con alloggio	0,19

Nel caso in cui non sia stato raggiunto l'incremento degli operai iscritti alla Cassa Edile A.M.I.Ca., come in precedenza definito, a decorrere dal **1° Aprile 2008**, per effetto dell'ulteriore incremento del 3% sull'E.E.T., gli importi erogabili in via presuntiva sulla base dei dati parziali, quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale e successivamente definiti in via di conferma – a seguito dell'inglobamento del restante 50% del vecchio E.E.T. nell'indennità Territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati – assumeranno i seguenti valori:

Su base mensile

LIVELLI	E.E.T.
7°	71,83
6°	64,65
5°	53,87
4°	50,28
3°	46,69
2°	42,02
1°	35,92


Su base oraria

LIVELLI	E.E.T.
4°	0,29
3°	0,27
2°	0,24
1°	0,21

Su base oraria

LIVELLI	E.E.T.
Operai discontinui Guardiani e Fattorini	0,19
Custodi e Guardiani Con alloggio	0,17

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink. The signatures are scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The initials 'CC' and 'Rp' are prominent at the top. There are also some smaller marks and scribbles throughout the section.

2. INDENNITÀ TERRITORIALE E PREMIO DI PRODUZIONE

In ottemperanza al disposto del comma 1 del punto III dell'Accordo 23 Marzo 2006, in relazione all'inglobamento nell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati degli importi dell'E.E.T. in atto, le parti concordano di dare attuazione al disposto dell'art 2 comma 2 della Legge 23.05.1997 n. 135 in materia di decontribuzione.

L'Indennità Territoriale di Settore ed il Premio di Produzione, dal **01/04/2007**, a seguito del parziale inglobamento dell'E.E.T. per la provincia di Catania, come definito al punto precedente, saranno corrisposte nelle seguenti misure di cui alle tabelle di seguito riportate:

LIVELLI	PREMIO PRODUZIONE
7°	217,32
6°	198,31
5°	163,57
4°	146,26
3°	130,98
2°	117,08
1°	100,31

LIVELLI	I.T.S.
4°	0,89
3°	0,81
2°	0,71
1°	0,60

L'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione dal **01.04.2008**, a seguito del totale inglobamento degli importi del vecchio E.E.T. della provincia di Catania, saranno corrisposte nelle seguenti misure di cui alle tabelle di seguito riportate

LIVELLI	PREMIO PRODUZIONE
7°	287,12
6°	261,13
5°	215,92
4°	195,12
3°	176,35

2°	157,91
1°	135,21

LIVELLI	I.T.S.
4°	1,17
3°	1,07
2°	0,94
1°	0,80

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

Handwritten signatures and notes:

LC
 Pione
 Anno 2010
 [Multiple illegible signatures and scribbles]

3. MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUIVA DI MENSA

La formulazione “nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi, su richiesta di almeno 25 operai” della lett. a) dell’art. 6 del contratto integrativo 01.08.86, come modificato dall’art. 5 del contratto integrativo provinciale del 28.05.98, viene sostituita dalla seguente: “nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi , su richiesta di almeno 15 lavoratori occupati”.

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei, ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto, previste dai precedenti contratti integrativi provinciali, l’azienda concorrerà alle spese di vitto per l’ 80% del costo complessivo del pasto, rimanendo il restante 20% a carico del lavoratore.

Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.

Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l’ubicazione del cantiere, esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta, con decorrenza dal 1° aprile 2007, un’indennità sostitutiva di mensa in misura pari a € 2,00 giornaliera; detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto integrativo provinciale del 22 Marzo 2003.

Sull’indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all’art. 18 del vigente C.C.N.L. industria edile regolamentazione operai poiché, l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa è già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Tale l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l’arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

La presente indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che, potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall’impresa, non intendano fruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l’erogazione del trattamento di trasferta come di seguito disciplinato.

4. TRASPORTO

Con decorrenza dal 1° aprile 2007 gli importi complessivi giornalieri, previsti dall'Accordo integrativo provinciale del 22 Marzo 2003 a titolo di indennità di trasporto, vengono aggiornati con i seguenti valori:

Fascia 1 da 0 a 15 Km: Euro 1,60

Fascia 2 oltre 15 Km: Euro 1,90

Sull'indennità di trasporto non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. industria edile regolamentazione operai, poiché, l'importo dell'indennità di trasporto è già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Tale importo dell'indennità di trasporto resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

Per l'individuazione delle suddette fasce chilometriche si fa rinvio a quanto stabilito dai precedenti accordi provinciali.

L'indennità di trasporto come sopra individuata spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto dei lavoratori e gli stessi non intendano usufruire di detto servizio per scelta propria, non sarà riconosciuta alcuna indennità.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta come di seguito disciplinato.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures in black ink. Some of the more legible ones include 'LC', 'Fiorini', and 'Cunzio'. There are also several stylized, illegible signatures and initials scattered across the area.

5. TRASFERTA

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. del 20.05.2004, a decorrere dal 1° aprile 2007, all'operaio in servizio comandato temporaneamente a prestare la propria attività in cantieri ubicati oltre 50 Km. dal Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un'indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, indipendentemente dalla qualifica posseduta, disciplinata e quantificata come segue:

10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art 24 del CCNL Edilizia Industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al C.C.N.L. vigente.

6. ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.

Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 comma 4 del D.Lgs n. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs 66/2003 sia fissato per il personale operaio ed impiegatizio di cantiere in dodici mesi a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile, caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno solare.

firm. f.

7. FERIE

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 66/2003 il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Le parti convergono che tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane di ferie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 D.lgs 66/2003 come modificato dal D.Lgs 213/2004, si conviene che debbano essere godute entro i 24 mesi successivi all'anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre) di maturazione.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad una settimana.

8. INIZIATIVE ECONOMICHE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO: BONUS PREMIALE

Nel rispetto dei principi e finalità contenute nel Documento Comune di Intenti siglato tra ANCE Sicilia e FLC Sicilia il 5 settembre 2006, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che si estrinseca anche con la denuncia alla Cassa Edile di un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate, in attesa che venga resa operativa, con apposita regolamentazione nazionale, la relativa disposizione normativa di cui all'art. 108 del C.C.N.L. del 20/05/2004, le parti convengono sull'opportunità di istituire un "Bonus premiale" di cui potranno beneficiare, su espressa richiesta, le imprese con rapporto di regolarità nei confronti della Cassa Edile.

Le parti convengono altresì che il suddetto meccanismo di bonus premiale avrà decadenza automatica a partire dall'entrata in vigore della regolamentazione nazionale in materia di cui al citato art. 108 del C.C.N.L. 20/05/2004.

Tutto ciò premesso, con decorrenza dal periodo gestionale in corso alla data di sottoscrizione del presente Accordo, alle imprese iscritte alla Cassa Edile da almeno 12 mesi sarà riconosciuto un bonus premiale pari al 15% da calcolarsi sui contributi relativi a Ente Scuola Edile; Comitato Ambiente; Rappresentati per la Sicurezza; Cassa Edile, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) L'impresa abbia presentato denunce nominative lavoratori occupati soggetti a contribuzione presso la Cassa edile A.M.I.Ca nei 12 mesi precedenti;
- 2) L'impresa abbia sempre ottemperato agli obblighi contrattuali nei confronti della Cassa Edile A.M.I.Ca. entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono gli adempimenti ed i versamenti;
- 3) L'impresa, nell'esercizio gestionale precedente ed in quello corrente non abbia mai avuto rilevi e debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile superiori ai valori di cui alla deliberazione n. 5 del 14.10.2005 del Comitato per la bilateralità e risulti in regola con i periodi precedenti;
- 4) L'impresa sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e, comunque, nella condizioni previste dalla circolare congiunta INPS, INAL e Casse Edili del luglio 2005, ai fini del rilascio del DURC;
- 5) L'impresa abbia denunciato un numero di ore lavorative ordinarie mensili sulla base dell'orario normale contrattuale di lavoro di 40 ore settimanali: devono altresì essere state denunciate le ore di festività retribuite ricadenti nel mese oggetto di denuncia:
 - a) il computo delle ore settimanali deve essere riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore
 - b) in caso di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese il limite orario mensile dovrà essere riparametrato, così come quello settimanale di 40 ore ad inizio ovvero fine rapporto.
- 6) L'impresa fornisca l'indicazione, per ogni singolo lavoratore in servizio, del cantiere in cui è stato prevalentemente occupato nel periodo mensile di denuncia;

7) L'impresa produca certificazione in materia di adempimento degli obblighi di formazione e di sicurezza stabiliti dal D.lgs. 626/94 e s.m.i. attestata dal CPT Catania o dall'ESEC o da altri Enti paritetici del sistema contrattuale riconosciuti tramite accordi ANCE/FLC.

8) Si considerano utili al fine del raggiungimento del requisito le ore di assenza per:

- malattia, infortunio e malattia professionale;
- sciopero;
- integrazione per sospensione o riduzione dell'attività con intervento della CIG;
- ferie, permessi retribuiti nei limiti di 88 ore annue;
- aspettativa;
- assenza ingiustificata solo se vi è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
- previste dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, recante " Norme a tutela della maternità e paternità";
- assistenza a un parente disabile;
- donazione sangue;
- congedo matrimoniale;
- richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.

Non si tiene invece conto delle:

- aspettative non retribuite;
- delle prestazioni di lavoro a tempo parziale
- dei permessi individuali non retribuiti.

Tale bonus viene elevato al 20% per quelle imprese per le quali il requisito di cui al punto 3 ricorra nei 60 mesi precedenti, fatte salve le ulteriori condizioni.

In caso di assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato il bonus premiale potrà essere riconosciuto dalla Cassa Edile all'impresa a condizione che il lavoratore effettui, in presenza di attività in tal senso poste dall'ESEC, presso il suddetto Ente le ore di formazione esterna previste dalle vigenti disposizioni, attestata dallo stesso o da altri Enti paritetici del sistema contrattuale riconosciuti tramite accordi ANCE/FLC.

Tutte le imprese, comprese quelle in possesso dei requisiti per poter beneficiare del bonus premiale, verseranno alla Cassa Edile quanto dovuto per le generalità delle imprese.

Le imprese, al fine di ottenere il relativo rimborso o conguaglio, dovranno presentare apposita istanza corredata dalla necessaria documentazione e certificazione richiesta.

La Cassa Edile, entro 3 mesi dalla scadenza dell'annualità gestionale, provvederà a comunicare alle imprese interessate l'importo del bonus spettante, da portare a conguaglio delle somme da versarsi od a rimborso successivo alle scadenze indicate dalla stessa Cassa Edile.

Nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria del bonus abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde il beneficio per tutti i lavoratori

- denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare coattivamente l'importo già conguagliato o rimborsato.


Il requisito di accesso per il bonus premiale sarà sottoposto a costante monitoraggio dalla Cassa Edile per valutare il numero delle imprese che, in possesso del requisito, presentano richiesta di prestazione.

Con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie il presente accordo si impegnano a procedere ad una verifica congiunta circa la sostenibilità del sistema premiale per apportare le eventuali modifiche che si possano rendere necessarie.

Le parti a fine esercizio verificheranno la corretta applicazione della procedura finalizzata all'erogazione del bonus premiale.

Tale verifica è condizione essenziale per la successiva applicazione all'esercizio dell'anno seguente della norma premiale.

A tal fine il Comitato di Gestione della Cassa Edile A.M.I.Ca. stabilisce preventivamente un budget dedicato allo scopo.



9. PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

A far data dal 1° aprile 2007 le prestazioni e gli importi, di cui all'accordo del 4.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni, vengono così modificati:

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI CARATTERE SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO

SCUOLA MEDIA INFERIORE

Contributo per la prima iscrizione al 1°,2° e 3° anno della scuola media inferiore dei figli di lavoratori e lavoratori iscritti alla Cassa nella misura di € 155,00

Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta.

La richiesta va presentata dal 01/07 al 30/09;

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Contributo da erogare per ogni anno scolastico della scuola media superiore dei figli di lavoratori e lavoratori iscritti alla Cassa nella misura di € 300,00

Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile maturate nel periodo dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta.

La richiesta va presentata dal 01/07 al 30/09;

DIPLOMA DI LAUREA 1° LIVELLO

Contributo prima immatricolazione 1° anno di figli di lavoratori e lavoratori nella misura di € 550,00

Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima immatricolazione, opportunamente documentata, la 2° rata di € 300,00 sarà erogata previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata di iscrizione e dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno 25% crediti formativi richiesti per il 1° anno di iscrizione.

Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Contributo prima iscrizione secondo anno nella misura di € 550,00

Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima iscrizione al 2° anno, opportunamente documentata da certificato della Segreteria di Facoltà attestante l'assenza di iscrizioni ad anno ripetente. La 2° rata di € 300,00, previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata e dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno il 40% dei crediti formativi complessivi richiesti tra il 1° e 2° anno. Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Contributo prima iscrizione terzo anno nella misura di € 550,00

Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima iscrizione al 3° anno, opportunamente documentata da certificato della Segreteria di Facoltà attestante l'assenza di iscrizioni ad anno ripetente. La 2° rata di € 300,00, previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata e dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno il 55% dei crediti formativi complessivi richiesti tra il 2° e 3°.

Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO

Contributo prima iscrizione al 1° anno di figli di lavoratori e lavoratori, afferente settori affini all'edilizia od alla gestione delle imprese di costruzione nella misura di € 550,00

Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima immatricolazione, opportunamente documentata; la 2° rata di € 300,00 previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata di iscrizione e dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno 25 % crediti formativi complessivi per il 1° anno.

Requisito 1000 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta ;

Contributo prima iscrizione secondo anno nella misura di € 550,00

Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima iscrizione, opportunamente documentata ed attestante l'assenza di iscrizioni ad anno ripetente; la 2° rata di € 300,00 previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata di iscrizione e dimostrazione,

Carriero
Di

pan

attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno 40% dei crediti formativi complessivi per il 1° anno ed il 2° anno.

Requisito 1000 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta ;

Corsi di specializzazione post diploma media superiore: erogati a titolo gratuito ai figli di lavoratori che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a 100/100 finalizzati al settore dell'edilizia da realizzare con l'ESEC attraverso apposite convenzioni con Università od altri Enti di Alta formazione

Requisito n. 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta ;

MASTER 1° e 2° livello post diploma di laurea: erogati a titolo gratuito ai figli di lavoratori che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° o 2° livello con votazione non inferiore a 110/110 finalizzati al settore dell'edilizia da realizzare con l'ESEC attraverso apposite convenzioni con Università od altri Enti di Alta formazione

Requisito n. 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno antecedente la richiesta ;

Solo ed esclusivamente per l'anno scolastico in corso le prestazioni riferite all'assistenza scolastica per il diploma di scuola media secondaria ed i diplomi di laurea possono usufruire delle regole vigenti anteriormente alla firma del presente Accordo

PRESTAZIONI SANITARIE

a) Contributo per protesi dentarie e per apparecchio ortodontico

Erogato nella misura del 50% della spesa documentata esclusivamente da fattura rilasciata da medico dentista, con un massimo di € 620,00 annuo per ogni componente del nucleo familiare.

Non sono ritenuti titoli validi le fatture rilasciate da odontotecnico o figure ad esso assimilate.

Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la data di fattura;

b) Contributo per occhiali da vista e lenti a contatto, compresa la montatura

Contributo complessivo pari a € 103,00 per anno solare e per ogni componente il nucleo familiare, con un tetto massimo anno solare per nucleo familiare di € 412,00.

Il contributo è erogato a condizione che si produca certificato del medico oculista, con rimborso del ticket sanitario.

Requisito 800 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la data di fattura.

c) Contributo per presidi ortopedici (cinti erniari, busti ortopedici, scarpe ortopediche): erogato fino ad un massimo di € 62,00 per presidio per spesa documentata.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'emissione della fattura;

d) Contributo per carrozzina per disabili: erogato fino ad un massimo di € 258,00 per spesa documentata.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'emissione della fattura.

e) Contributo per protesi acustiche: erogato per il 50% della spesa documentata, fino ad un massimo di € 413,00. Nel caso di lavoratore o figlio del lavoratore sordomuto, il contributo per l'acquisto della protesi per migliorare l'udito viene erogato per il 100% della spesa documentata.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'emissione della fattura.

f) contributo per visite medico-specialistiche che non possono essere effettuate nel luogo di residenza, quando sussistono comprovate ragioni di gravità ed urgenza, verrà interamente rimborsato il biglietto ferroviario andata/ritorno per l'Italia e il biglietto aereo andata/ritorno per gli altri Paesi d'Europa per il lavoratore iscritto alla Cassa ed un familiare accompagnatore. In casi di particolari gravità attestati da idonea certificazione medica, il Comitato di Gestione della Cassa potrà, dietro richiesta del lavoratore, erogare un contributo suppletivo.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'evento.

g) Contributo per i figli di lavoratori portatori di handicap sarà erogato nella misura annua di € 258,00, a fronte della presentazione di adeguata documentazione medica ed in assenza di erogazione di altre prestazioni per la stessa motivazione da parte della Cassa.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'evento.

h) Contributo per lavoratori emodializzati sarà erogato nella misura annua di € 516,00.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'evento.

i) Contributo per il recupero di tossicodipendenti ed alcolisti sarà erogato, una tantum, nella misura di € 516,00 a condizione della prova di riabilitazione, dopo la permanenza di almeno sei mesi in una comunità.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'evento.

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni sanitarie devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

PREMIO NATALITA'

Ai lavoratori che ne faranno richiesta sarà erogato un premio natalità, una tantum, esteso anche in caso di adozione, secondo il seguente schema:

- per il 1° figlio adottivo € 250,00;
- per il 2° figlio € 250,00 anche adottivo;
- per il 3° figlio € 500,00 anche adottivo;
- dal 4° figlio in poi € 600,00 anche adottivo.

Requisito n. 800 ore di lavoro ordinario denunciate alla Cassa Edile nell'anno precedente l'evento.

La domanda per l'ottenimento della prestazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'evento.

ASSEGNO FUNERARIO DECESSO DEL LAVORATORE

Assegno di € 775,00 da destinare alla famiglia del lavoratore iscritto alla Cassa Edile a seguito del decesso dello stesso.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno precedente l'evento.

Nell'ipotesi di decesso per grave malattia invalidante il requisito sarà valutato in relazione alla carriera lavorativa del lavoratore.

La domanda per l'ottenimento della prestazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'evento.

SUSSIDIO STRAORDINARIO

In casi eccezionali su delibera del Comitato di Gestione, sentita l'apposita Commissione paritetica costituita all'interno dello stesso, potrà erogare un sussidio il cui importo sarà quantificato dallo stesso.

Requisito 800 ore di lavoro ordinario denunciate e versate

PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ad ogni lavoratore attivo iscritto alla Cassa Edile la stessa erogherà una sola volta un buono spendibile presso rivenditore convenzionato con la Cassa Edile per la fornitura di una tuta e un paio di scarpe antinfortunistiche.

La Cassa Edile provvederà ad inviare tempestivamente il buono nominativo all'impresa alle cui dipendenze risulta il lavoratore destinatario.

Il lavoratore provvederà a consegnare all'impresa, al ritiro della dotazione, ricevuta firmata dallo stesso e controfirmata dal distributore.

VERIFICA

Il requisito di accesso per le singole prestazioni sarà sottoposto a costante monitoraggio dalla Cassa Edile per valutare il numero dei lavoratori che, in possesso del requisito, presentano richiesta di prestazione.

Con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie il presente Accordo si impegnano a procedere ad una verifica congiunta circa l'andamento delle suddette prestazioni per apportare le eventuali modifiche che si possano rendere necessarie.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. Some signatures are more legible than others. Legible names include "D. S. Rossi" (top left), "A. M. Rossi" (middle left), and "A. M. Rossi" (bottom left). Other signatures are stylized and difficult to read. The signatures are scattered across the lower half of the page.

10. OSSERVATORIO TERRITORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Le Parti, nel confermare quanto previsto all'art. 7 del contratto integrativo provinciale del 22 marzo 2003, concordano di dare avvio all'"Osservatorio Territoriale sull'Industria delle Costruzioni", al cui funzionamento sovrintenderà la Cassa Edile, tenendo presente gli indirizzi del Comitato Scientifico, come meglio individuato nell'allegato Regolamento, parte integrante del presente contratto.

Al funzionamento dell'Osservatorio si provvederà mediante una struttura operativa interna alla Cassa stessa, considerato lo standard raggiunto dal sistema informatico della Cassa Edile nonché la presenza in essa di adeguate professionalità idonee agli scopi.

Compito prioritario dell'Osservatorio sarà quello di realizzare, nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per l'adozione di interventi correttivi e preventivi mirati nel settore delle costruzioni nella Provincia di Catania.

L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia delle singole parti, monitorerà ed analizzerà i dati di pertinenza e perverrà alle successive sintesi sui seguenti temi di settore:

- andamento della domanda e degli investimenti pubblici e privati;
- andamento ed evoluzione degli appalti pubblici e stato di realizzazione;
- tempi e metodi dei processi amministrativi – burocratici della P.A. : riflessi nel settore;
- livelli occupazionali, profili professionali e livelli retributivi;
- processi di ingresso nel settore;
- mobilità della forza lavoro sul territorio;
- tempi medi di occupazione per impresa;
- orari di lavoro;
- formazione professionale;
- struttura del costo del lavoro, riflessi sull'occupazione;
- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.

L'Osservatorio, le cui modalità operative sono fissate nell'allegato regolamento, si avvarrà delle informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli Enti Paritetici di settore oltre che di ogni altro ente pubblico o istituzione di pertinenza.

Le parti in questa prima fase individuano come obiettivi primari: 1) l'avvio di attività volte ad ottimizzare i risultati degli Enti paritetici, anche attraverso l'utilizzo ed aggregazione di dati provenienti sia da fonti del sistema sia da Enti terzi, pubblici e privati, ricorrendo, se necessario, alla stipula di appositi protocolli; 2) il monitoraggio dell'andamento del mercato dei pubblici appalti, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione e loro anomalie; 3) analisi sui tempi e processi amministrativo-burocratici; 4) analisi del mercato del lavoro volto a realizzare attraverso l'ESEC forme di sperimentazione per favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro nel settore edile, anche attraverso l'attivazione di formazione a ciò finalizzata.

11. R.L.S.T.

In riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. e dall'art. 7 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998 in ordine all'istituzione dei RLST e relativo Fondo nella misura dell'0,10%, le parti convengono che la Cassa Edile provveda a rimborsare periodicamente alle OO.SS. le somme necessarie al funzionamento nei limiti di capienza delle somme già accantonate nel suddetto Fondo alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Le OO.SS. utilizzeranno proprie risorse finanziarie per sostenere i costi e garantire l'attività dei RLST, inviando alla Cassa Edile, con cadenza almeno trimestrale, apposita rendicontazione delle spese sostenute a tale fine. All'avvio delle attività dei RLST le somme destinate al rimborso delle spese di funzionamento saranno prelevate dalle giacenze alla data accantonate nello specifico Fondo. Il contributo aziendale relativo allo scopo, pari allo 0,10%, continuerà ad essere versato dalle imprese e confluirà presso il Fondo di gestione della Cassa Edile. A consuntivo, preso atto delle spese necessarie al funzionamento annuale dei RLST, si procederà ad integrare delle differenze utilizzate il Fondo RLST fino a concorrenza delle somme giacenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

I RLST saranno individuati congiuntamente dalle OO.SS. sull'esclusiva base di criteri di competenza e professionalità.

I nominativi dei RLST saranno comunicati, a cura delle OO.SS. territoriali, all'eventuale impresa di provenienza, alla Cassa Edile ed al CPT entro cinque giorni dall'avvenuta nomina.

Prima dell'inizio della propria attività ai RLST dovrà essere garantita idonea attività formativa teorico/pratica in materia di igiene e sicurezza del lavoro che tenga conto delle professionalità già acquisite, da tenersi presso il CPT di Catania o strutture equipollenti.

Ogni altra ulteriore attività formativa resta a carico delle OO.SS. territoriali in quanto i relativi costi sono da intendersi coperti e garantiti dalle somme come sopra specificato.

Il RLST segnala preventivamente all'impresa e al CPT le visite che intende effettuare presso i cantieri.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni di legge

Ogni divergenza sorta tra RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere segnalata al CPT – Ente individuato quale Organismo Paritetico provinciale – in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che dovrà intervenire nei successivi 10 giorni, prorogabili fino a 20 in casi di particolare complessità.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi ai fini di consultazione preventiva deve essere redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa.

Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

Le OO.SS. entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, senza pena di decadenza, comunicheranno all'ANCE – Catania e al CPT – Catania apposito regolamento operativo; ciò costituisce condizione essenziale all'avvio delle attività di cui trattasi.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

12. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La Parti, nel confermare il comune impegno alla promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro, valutando in termini positivi l'operato del CPT per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, individuano in detto Ente lo strumento essenziale per il conseguimento di tali risultati.

E' demandata al Comitato Paritetico Territoriale l'organizzazione di corsi di formazione destinati ai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza aziendali (RLS), nonché ai lavoratori incaricati dell'attività di cui all'art. 22 comma 5 del D.Leg.vo 626/94 (antincendio, pronto soccorso e gestione delle emergenze), Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ai fini del comma precedente le imprese comunicano al CPT e alla Cassa Edile A.M.I.Ca. i nominativi dei RLS aziendali e dei lavoratori, formulando esplicitamente richiesta di formazione entro 10 giorni rispettivamente dalla designazione, elezione o nomina, dalle assunzioni, dal cambio di mansione, dall'introduzione di nuove tecnologie.

Il CPT certifica la partecipazione ai corsi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, tenendone anche l'anagrafe che trasmetterà, curandone gli aggiornamenti, alla Cassa Edile A.M.I.Ca.

Il CPT potrà effettuare, su richiesta dell'impresa, un'informazione adeguata sui temi inerenti la sicurezza a tutti i lavoratori edili mediante le cosiddette conferenze di cantiere. Detta informazione è aggiuntiva di quanto è a carico del datore di lavoro in merito all'informazione e formazione di tutti i dipendenti relativamente ai rischi specifici.

Ove congiuntamente se ne ravvisi la necessità, con apposito accordo si potranno disporre ulteriori corsi di aggiornamento.

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are clearly legible, such as 'Dione', 'Amuro Crest', and '27'. Others are more stylized or scribbled. There are also some initials that look like 'J.M.T.' and 'S.P.'.

13. FORMAZIONE

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore ed il ruolo che in tal senso riveste l'ESEC, da intendersi non solo ed in via esclusiva per la formazione continua delle maestranze ma anche per tutti gli operatori impegnati nella struttura di impresa.

Nel rispetto dei principi e finalità contenute nel Documento Comune di Intenti, siglato tra ANCE Sicilia e FLC Sicilia il 5 settembre 2006, le parti convengono altresì che l'ESEC, e il CPT sulla base di programmi e metodologie formative, opportunamente individuate, attivi su richiesta delle imprese, purchè in regola, e senza costi aggiuntivi, attività di formazione continua delle maestranze, dei tecnici e, se richiesto, fatte le opportune valutazioni, degli stessi imprenditori e loro dirigenti e/o preposti, con mutualizzazione dei costi complessivi sostenuti dalle imprese per la formazione nei corsi obbligatori per legge.

Le parti, altresì, al fine di favorire la più estesa partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale promossi dall'ESEC e nell'obiettivo di promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro o il reinserimento occupazionale dei lavoratori edili ed attivare politiche di contrasto al fenomeno dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, convengono di riconoscere alle imprese, all'atto di assunzione di detti lavoratori (inoccupati, CIG, mobilità e disoccupati indennizzati), al completamento dell'iter formativo debitamente attestato, uno sgravio contributivo pari al 50% da calcolarsi sui contributi relativi a Ente Scuola Edile; Comitato Ambiente; Rappresentati per la Sicurezza; Cassa Edile dovuti a carico del datore di lavoro alla Cassa Edile per i detti lavoratori, per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile superiori ai valori di cui alla deliberazione n. 5 del 14.10.2005 del Comitato per la bilateralità, pena la decadenza dal beneficio.

Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene applicato il suddetto sgravio.

L'ESEC darà comunicazione alla Cassa Edile dell'elenco dei partecipanti ai suddetti corsi .

Per quanto sopra le parti si impegnano a procedere ad una verifica congiunta con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi.

E' demandata all'ESEC, in quanto ente accreditato, la predisposizione ed attivazione di corsi con finanziamenti pubblici (FSE, Fondimpresa, Enti locali regionali, provinciali e regionali, ecc.) anche per tutte quelle materie di formazione obbligatoria per legge, che svolgerà, in materia di igiene sicurezza del lavoro, in sinergia con il CPT.

14. CONTRIBUTO CASSA EDILE

A decorrere dal 1° aprile 2007 il contributo di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è fissato nella misura complessiva dell'1,62% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L..

Ai sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola è così ripartito: 1,35 % a carico dei datori di lavoro, pari a 5/6 del contributo complessivo, 0,27% a carico dei lavoratori, pari a 1/6 del contributo complessivo.

La quota a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento in Cassa Edile.

[Handwritten signatures and initials]

29

15. DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2009, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dal nuovo C.C.N.L. o dalle parti.


Dopo tale data, salva diversa disposizione del C.C.N. L., fino al rinnovo permarrà quanto definito nel presente accordo.

Per quanto non espressamente ivi modificato si intende prorogato.


Le parti depositeranno il presente accordo entro 60 giorni presso l'ULPMO di Catania

Letto, approvato e sottoscritto


Per la Sezione Autonoma Costruttori Edili ANCE – Catania

Handwritten signatures for the ANCE Catania section, including a large signature on the left and several others on the right.

Per la FENEAL UIL di Catania

Handwritten signatures for the FENEAL UIL Catania section, consisting of three distinct signatures.

Per la FILCA CISL di Catania

Handwritten signatures for the FILCA CISL Catania section, including a signature on the left and a large signature on the right.

Per la Fillea CGIL di Catania

Handwritten signatures for the Fillea CGIL Catania section, including a signature on the left and a large signature on the right.

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'OSSERVATORIO TERRITORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Gli obiettivi dell'osservatorio e il sistema informativo

Art. 1 - L'informazione sistematica sul settore delle costruzioni

Secondo quanto sancito dal CCPI l'Osservatorio ha come primo obiettivo la realizzazione di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale con specifico riferimento:

- a) al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
- b) ai trend dell'offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
- c) all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso, di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo;
- d) all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- e) l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e lo stato della loro realizzazione.

Art. 2 - Il supporto alla concertazione

L'Osservatorio ha tra i suoi obiettivi quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione e contrattazione a livello territoriale che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politica industriale e del lavoro.

Art. 3 - Il sistema informativo dell'Osservatorio

In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il sistema informativo dell'Osservatorio sarà articolato come segue:

- 1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi di cui all'art. 1 e da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore sia interni agli Enti paritetici sia da fonti esterne;
- 2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento della informativa di base, analisi specifiche su temi congiunturali individuati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8.

Art. 4 - Le fonti interne dell'informazione di base

L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Casse edile, dell'ente scuola e del CPT. Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

a) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti paritetici, a partire dalle informazioni statistiche di cui all'art. 36 del CCNL.

I dati dovranno in ogni caso riguardare:

- 1) la distribuzione dell'occupazione per qualifica, età e ore lavorate;
- 2) la struttura delle imprese per classi di addetti;
- 3) gli infortuni, la malattia e la Cassa integrazione;
- 4) la certificazione ex art. 18, legge n° 55/90 e s.m.i.;
- 5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
- 6) le informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.

b) contestualmente a quanto indicato nella precedente lett. a), si procederà a definire, qualora il livello nazionale lo richiedesse, un sistema informatico interattivo a rete per l'ottimizzazione della comunicazione tra struttura centrale e struttura territoriale. Tale sistema di collegamento sarà impostato tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Le fonti informative esterne dell'informazione di base

Al fine di implementare i dati reperibili, anche in prospettiva, dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti:

- a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT) sia detentori di dati, ancorchè settoriali, in dipendenza delle proprie attività (INPS, INAIL, Uffici di collocamento, ecc.);
- b) da banche dati, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore, quali il CERVED, le banche dati sugli appalti pubblici nonché altre successivamente individuabili;
- c) elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle OO.SS. L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà

progressivamente avviata su decisione degli organi di governo dell'Osservatorio anche in considerazione del livello di aggiornamento e delle condizioni di accesso.

Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con Banche-dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati, con attenzione prioritaria verso l'Osservatorio dei lavori pubblici. Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

Art. 6 - I prodotti dell'Osservatorio

I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificamente finalizzati alla produzione di rapporti semestrali articolati a livello provinciale e comunale. Inoltre potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato scientifico, di cui in appresso, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari o eccezionali emergenti dai dati dell'informativa di base.

Funzionamento dell'Osservatorio

Art. 7 - La Cassa Edile A.M.I.Ca

La C.E. sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio, tenendo presenti gli indirizzi del Comitato scientifico di cui all'art. 8. A tal fine la C.E. si avvale di una struttura operativa interna eventualmente potenziabile con risorse umane aggiuntive e con l'ausilio di consulenze e collaborazioni esterne. Alla consulenza esterna, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla CE, potrà essere fatto ricorso con particolare riferimento, soprattutto nella fase di avvio, a:

- 1) classificazione e elaborazione dei dati raccolti presso gli Enti paritetici territoriali;
- 2) ottimizzazione dei metodi di raccolta dei dati, la loro standardizzazione e la implementazione progressiva della base informativa;
- 3) acquisizione dei dati da fonti esterne;
- 4) predisposizione del materiale informativo, del rapporto periodico e dei rapporti di segnalazione;
- 5) progettazione informatica per la raccolta e la elaborazione dei dati e per la interconnessione a rete tra struttura centrale e struttura territoriale.

Ai fini, inoltre, della elaborazione di indagini e di rapporti su temi specifici di ulteriore approfondimento la C.E. potrà servirsi di consulenze ovvero di singoli esperti di volta in volta individuati, in relazione alla specificità dei singoli temi di approfondimento. Nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, la CE approva il budget di riferimento per il funzionamento dell'Osservatorio in

relazione alle attività previste per uno o più anni, preventivamente sottoposto alla valutazione delle organizzazioni territoriali presenti nel Comitato di Gestione.

Art. 8 - Il Comitato scientifico

Il Comitato è formato da sei membri designati pariteticamente tre dall'ANCE Catania e tre dalle OO.SS. sottoscritte. Uno dei membri di parte imprenditoriale può essere designato dalle Organizzazioni Artigiane rappresentate nel Comitato di Gestione della C.E. Competono al Comitato Scientifico compiti di indirizzo culturale e di valutazione scientifica, anche su specifiche richieste della CE, con particolare riferimento:

- a) alla formulazione dei pareri in merito ai criteri di funzionamento dell'Osservatorio;
- b) alla formulazione di indirizzi scientifici in merito alla struttura dei rapporti periodici;
- a) alla proposta di temi specifici di approfondimento sia sulla base dei rapporti prodotti dall'Osservatorio sia sulla base di altre valutazioni che il Comitato stesso riterrà utili rispetto agli scopi.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, il Comitato si riunirà:

1. per la predisposizione degli indirizzi culturali e scientifici relativi ai compiti di cui al comma precedente;
2. in seduta plenaria con periodicità semestrale con riferimento diretto alla produzione dei rapporti periodici;
3. su richiesta della C.E. in relazione a temi specifici sui quali la C.E. stessa ritenga necessario acquisire i pareri del Comitato.